

**ASSOCIAZIONE TERZA ETA'**  
Sede in Muravera (SU), via Sardegna sn - 09043 MURAVERA

**~~Verbale di assemblea straordinaria~~**

Il giorno ventidue del mese di dicembre duemilaventidue, alle ore 17.00, nel comune di Muravera (SU) in via Libeccio 3/A, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. approvazione modifiche allo Statuto dell'Associazione in base alle indicazioni impartite dalla RAS per l'iscrizione al RUNTS;

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Signori:

- |                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Pietropaoli Roberto  | 13. Secci Franco    | 25. Musiu Maria     |
| 2. Belfiore Maria Elena | 14. Schirru Letizia | 26. Cinus Rosangela |
| 3. Sarritzu Teresa      | 15. Licheri Pietro  | 27. Serrau Virginia |
| 4. Diana Raffaele       | 16. Lai Loredana    | 28. Usai Angelo     |
| 5. Serra Carmina        | 17. Boi Francesco   | 29. Meloni Teresa   |
| 6. Loddo Mario          | 18. Melis Elvira    | 30. Usai Anna       |
| 7. Melis Maria Concetta | 19. Arba Agata      | 31. Melis Cesarina  |
| 8. Farris Rosalia       | 20. Pedalà Rosalia  | 32. Murtas Loredana |
| 9. Scroccu Giuseppe     | 21. Cauli Lidia     | 33. Secci Laura     |
| 10. Lara Annamaria      | 22. Sanna Anna      |                     |
| 11. Serpau Maria        | 23. Musiu Anna      |                     |
| 12. Schirru Gisella     | 24. Lai Luciana     |                     |

Assume la presidenza del consesso la Signora Maria Elena Belfiore che chiama ad assisteria in qualità di segretario il signor Roberto Pietropaoli.

Il presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione come previsto dal vigente art. 13 dello Statuto sociale; in seguito passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Viene data lettura dello Statuto sociale modificato alla luce delle indicazioni fornite dalla Regione Sardegna con nota del 7 dicembre u.s., chiarendo quali siano state le modifiche apportate.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea ad approvare lo Statuto di cui sopra.

A questo punto, dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

**DELIBERA**

di approvare le modifiche allo Statuto sociale al fine di potersi poi procedere alla definitiva iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.00 previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

Il Presidente  
Maria Elena Belfiore

*Belfiore Maria Elena*

Agenzia delle Entrate  
Ufficio locale di Cagliari 2  
29 DIC. 2022  
ESENTE

Registrato al  
2207  
3  
Servizio

Il Segretario  
Roberto Pietropaoli

*Pietropaoli Roberto*

Firma su delega del Direttore Provinciale  
IL DIRETTORE  
L'Addetto - Cagliari 2

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TERZA ETA'

### PREMESSA

L'Associazione Terza Età del Sarrabus si è costituita in data 24 marzo 1996 con deliberazione di cui al verbale redatto dal Notaio dottor Felice Contu, REPERTORIO 327672, VOLUME 41867. Al fine di ottemperare a quanto imposto dalla vigente normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), si è proceduto all'adeguamento dello Statuto originario dell'Associazione nel testo che segue:

### Art. 1 – DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale – APS" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Associazione Terza Età - APS". L'assunzione della nuova denominazione, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

### Art. 2 – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE



L'Associazione, **non riconosciuta**, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105. In particolare, l'Associazione svolgerà le attività previste dalla lettera i, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 consistenti nell'**organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo**, nell'interesse dei propri associati e dei loro familiari. Nel dettaglio e non in maniera esaustiva, l'Associazione ha come principali finalità:

organizzare e gestire il tempo libero con iniziative e attività sociali per perseguire l'interesse alla promozione umana e alla integrazione sociale della così detta "TERZA ETA", mediante il raggiungimento degli obbiettivi come appresso specificati:

- Obbiettivi di natura CULTURALE: promuovere conferenze e dibattiti, rappresentazioni di spettacoli, sala lettura e televisione;
- Obbiettivi di natura SPORTIVA: promozione di attività ricreative quali campo di bocce, ginnastica adatta alla "terza età", giochi vari quali carte, dama, scacchi e quanto altro di utilità per l'impiego e l'assorbimento del tempo libero.
- Obbiettivi di natura TURISTICA: la promozione di soggiorni, vacanze, gite turistiche anche al di fuori del territorio della Sardegna con viaggi debitamente organizzati;
- Obbiettivi legati all'attività di volontariato:
  - Svolgimento di attività finalizzate all'inserimento della "terza età" che si sente trascurata e abbandonata e di quella impossibilitata a lasciare la propria abitazione per motivi di salute o altro.

- Svolgimento di attività legate al festeggiamento di particolari ricorrenze e festività quali il Natale, la Pasqua e qualsiasi altro evento.
- Concentrarsi su attività e iniziative culturali e di socializzazione rivolte a tutte le categorie sociali della terza età in risposta alle esigenze di aggregazione e di partecipazione alla vita sociale e per il superamento delle cause di disagio.
- Concorrere inoltre alla promozione di iniziative anche in collegamento con l'Ente locale e, in particolare, col Comune di Muravera, impegnandosi in ciò che attiene ad un'esistenza sana e dignitosa e quindi inserita nel contesto sociale.
- Realizzare l'assistenza agli anziani nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla loro condizione (solitudine, disagio, indigenza) con particolare attenzione alle situazioni di solitudine;

A norma dell'art. 35, primo comma del Codice del Terzo Settore, l'Associazione, per lo svolgimento della propria attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività sopra evidenziate, si avvarrà in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione potrà svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di cui al 3 comma del presente articolo qualora le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. La competenza circa le stesse è attribuita all'organo amministrativo.

L'attività e il funzionamento degli organi componenti l'Associazione si ispirano principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati.

### **Art. 3 – COLLABORAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI**

L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni che perseguono analoghe finalità e scopi sociali.

### **Art. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ad essa a qualsiasi titolo pervenuti, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici o privati, o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il Patrimonio dell'Associazione, come sotto composto, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a. Contributi dei soci, degli enti e dei privati, altri proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità;
- b. Proventi delle "quote associative annuali" e delle eventuali "quote integrative";
- c. Sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d. Contributo del 5 per 1000;

I versamenti dei soci non creano diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte del socio sia all'atto dell'adesione iniziale che per gli esercizi successivi. Se non disposto diversamente s'intende confermato l'importo della quota dell'anno precedente.

#### **Art. 5 – SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, DIRITTI E OBBLIGHI**

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno **sette** persone fisiche associate. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservare lo statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il Consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda, può entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. E' consentito non ammettere chi abbia espressamente e pubblicamente manifestato idee o tenuto comportamenti apertamente contrastanti con i valori e le finalità dell'Associazione, che ne avrebbe un danno concreto e attuale.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti interni vigenti.

I nuovi soci versano la quota associativa annuale all'atto della loro adesione nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare i soci hanno:

- a. il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
- c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- d. il diritto di poter usufruire dei servizi resi dall'Associazione direttamente e indirettamente;
- e. il diritto di candidarsi alle cariche sociali;
- f. il diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 11 facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo che stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente difficoltoso o oneroso per i soci il suo concreto esercizio e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta. Sono in ogni caso a carico dei soci richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali.

Fermo restando quanto sopra previsto con riguardo ai nuovi soci, i soci sono obbligati a versare entro il 30 aprile di ogni anno le quote associative annuali, nonché le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a mero titolo di compensazione delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi tramite i soci o a particolari categorie tra questi identificate.

La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile, non è mai rivalutabile né restituibile.

I soci sono obbligati a:

- a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare alle riunioni ed alle assemblee;
- c. tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione ed al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
- d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo comunque quanto disposto dagli artt. 17, comma 5, 16 e 36 del Codice del TS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

#### **Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi con efficacia immediata.

Il mancato pagamento della quota sociale rappresenta causa perdita della qualità di socio qualora non sia luogo a tale adempimento entro quindici giorni dal ricevimento di formale invito scritto notificato a cura del Consiglio Direttivo.



In presenza di gravi violazioni delle regole associative, incluso il mancato pagamento delle quote associative annuali entro il 30 aprile di ogni anno, e dei principi e valori fondativi, il socio **può essere** escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo che dispone l'esclusione a maggioranza di 2/3 dei componenti in carica. L'esclusione ha effetto dal **quindicesimo** giorno successivo alla comunicazione della esclusione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente Statuto.

In qualsiasi caso la perdita di qualifica di socio comporta, senza indugio, la cancellazione dal libro dei soci.

La qualifica di socio si perde col decesso dello stesso.

#### **Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Presidente;
- c. Il Consiglio Direttivo;
- d. L'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

#### **Art. 8 – ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, **ossia in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti nel libro soci da almeno due mesi**.

I soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

Ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo settore. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano, in ultima istanza dalla persona di volta in volta nominata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia intervenuta almeno la metà dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano intervenuti almeno i tre quarti dei soci. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti.

Le votazioni devono avvenire per alzata di mano e, in ogni caso, in modo palese. Le deliberazioni dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea, adottate in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito **"Avviso di convocazione" in bacheca**, presso la sede associativa, con almeno **dieci giorni** di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.

Se particolari circostanze lo rendessero necessario, si potrà procedere all'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, sempre che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa o vota.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve inoltre essere garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte. In particolare l'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali relativi alle adunanze.

L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge ogni 3 (tre) anni i componenti del Consiglio Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione;
- b. approva annualmente il bilancio consuntivo;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali dovrà svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- d. nomina e revoca, quando sia per legge obbligatorio, l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. individua, su proposta del Consiglio Direttivo, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulla modifica dello statuto, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, salva diversa determinazione.

## **Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE**

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea tra i soci con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina in seno allo stesso:

- Il Presidente;
- Il Vice presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività, e dove opportuno nomina il Direttore-Coordiatore dell'Associazione.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta degli atti e dei registri contabili e custodisce il fondo comune.

Il Segretario deve dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre giorni prima dell'adunanza dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione avviene attraverso l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, luogo e ora dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera con voto favorevole della maggioranza degli stessi. In caso di parità, la votazione dovrà essere ripetuta con prevalenza del voto del Presidente.

Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- a. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b. la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alla attività da svolgersi nel nuovo anno sociale;
- c. l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea e le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- e. la fissazione delle quote sociali;
- f. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- g. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- h. la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- i. l'eventuale richiesta di affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate o all'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende eventualmente affiliarsi;

I componenti del Consiglio Direttivo esercitano la propria carica gratuitamente, non ne conseguono pertanto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

#### **Art. 10 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'anno sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del **rendiconto per cassa**, qualora l'Associazione abbia entrate inferiori a € **220.000** (duecentoventimila euro);
- in caso contrario dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie,

- dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a € 1.000.000 (un milione di euro) essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito internet.

Se l'Associazione avesse **entrate annue superiori a € 100.000** (centomila euro) essa dovrà **pubblicare annualmente, anche in forma anonima e tenere aggiornati nel proprio sito internet** gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

#### **Art. 11 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

In base al disposto dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve tra l'altro tenere:

- a. il libro degli associati o aderenti;
- b. il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee;
- c. il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo;
- d. il registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1 del Codice del terzo settore;
- e. il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo, ove si rendesse necessaria la sua istituzione;

I libri di cui alle lettere a, b, c e d sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Il libro di cui alla lettera e dall'organo di controllo eventualmente istituito.

#### **Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio, ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esso esercita inoltre i compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio, ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

#### **Art. 13 – SCIOGLIMENTO**

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, ad un'altra Associazione del Terzo settore salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 14 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, essa sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

#### **Art. 15 – NORME APPLICABILI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle in materia di associazioni contenute nel Libro I del Codice Civile e nelle relative disposizioni di attuazione.

Il presente Statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale testo di Statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso.

Muravera, 22 dicembre 2022

Il Presidente dell'Assemblea

Nome e firma

*Bellicore H. Zlung*

Il Segretario Verbalizzante

Nome e firma

*Bellicore H. Robert*